



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 4 del 29 marzo 2019**

OGGETTO: RICONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:30, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	EVANGELISTA VALTERE	P
BAMBI DOMITILLA	P	NENCIONI ELEONORA	A
BROGI ANDREA	P	BORGIOLI MANUEL	P
MANCINI GIULIA	P	VIVIANI BRENDA	P
MONTUCCHIELLI VANIA	P	BORGIOLI GIUSEPPE	A
GIACOMELLI MARTINA	P	OMETTO CLAUDIO	P
PACI GABRIELE	A		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta GIGONI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Mancini Giulia, Bambi Domitilla, Ometto Claudio.

Il Sindaco-Presidente cede la parola all'assessore e vicesindaco Paolo Giuntini per l'illustrazione della proposta deliberativa.

Nessun intervento da parte dei consiglieri comunali e pertanto il Sindaco pone in votazione la proposta deliberativa.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 14, lettera b), Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto le aliquote base dell'IMU nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili, consentendo ai comuni di modificare in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili;

Visto che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e dall'art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), avevano stabilito che per gli anni 2016, 2017 e 2018 era sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, escluso la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013;

Dato atto che nella Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145, non è previsto alcuna sospensione delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali;

Visto che l'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha integrato il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e l'articolo 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) disponevano rispettivamente che per l'anno 2014 e l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che venissero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Richiamato l'art. 1, comma 28 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), dall'art. 1, comma 37 lettera b) della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e dall'art. 1 comma 1133, lettera b) della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che prevede " *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018* " ;

Visto l'art. 1 , comma 640, della Legge 147/2013, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI, non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

Richiamata la propria deliberazione n. 55 del 28/12/2017 con la quale venivano approvate le aliquote TASI per l'anno 2018, riconfermando le aliquote in vigore per l'anno d'imposta 2017;

Considerato che per l'anno d'imposta 2019, l'Amministrazione non ha intenzione di apportare alcun aumento alle aliquote TASI e pertanto si provvede alla riconferma delle aliquote, detrazioni e riduzioni TASI applicate per l'anno d'imposta 2018, continuando a mantenere anche la maggiorazione dello 0,8 prevista dall'art. 1 comma 28 della Legge n. 208/2015;

Ritenuto altresì di mantenere lo strumento ISEE come misuratore della condizione economica delle famiglie, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

Visto che ai sensi del comma 683 della Legge n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 della stessa norma;

Preso atto che con D.M. 25/02/2019 è stato prorogato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al 31 marzo 2019 ;

Ritenuto opportuno e necessario confermare le aliquote, riduzioni e detrazioni TASI anche per l'anno 2019;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari e Tributi, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.10	Votanti n.10
Favorevoli	n.07	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.03 (Manuel Borgioli, Brenda Viviani, Claudio Ometto)	

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le previsioni iscritte nel Bilancio 2019/2021 relativamente agli introiti TASI ammontano rispettivamente a € 13.000,00 per il 2019 ed € 13.000,00 per il 2020/2021;
- 2) **Di individuare** il seguente servizio indivisibile al quale assicurare parte della copertura mediante l'introito della TASI:

<i>Individuazione servizio</i>	<i>Indicazione analitica costo iscritto in bilancio di previsione 2019</i>
illuminazione stradale pubblica	€. 135.000,00

- 3) **Di confermare** per l'anno 2019 le aliquote di Imposta Comunale sui Servizi Indivisibili TASI così come deliberate nel 2018 per le sottostanti tipologie di immobili:

- **Per le abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze e le unità immobiliari ad esse assimilate:

- o aliquota al **3,3 per mille** prevedendo le seguenti detrazioni e riduzioni:

Detrazioni per rendita catastale

IMPORTO RENDITA CATASTALE	3) DETRAZIONE EURO
Fino a 200	4) 100,00
>200 fino a 400	5) 80,00
>400 fino a 600	6) 50,00

Detrazione di € 20,00 (venti/00) per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Detrazione di € 30,00 (trenta/00) per nuclei familiari con all'interno soggetti con handicap grave permanente accertato ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3;

Riduzioni ISEE

- ISEE fino a € 5.000,00 riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'anno;
- ISEE da € 5.000,01 fino ad € 10.000,00 riduzione del 25% dell'imposta dovuta per l'anno.

Di fare proprie le disposizioni aggiuntive per l'I.S.E.E. approvate con delibera della Giunta Comunale n. 132 del 05/12/2018 ;

- **Per gli Immobili merce**, intendendo per tali quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non risultino in ogni caso locali

- aliquota **2,5 per mille**

- **Per gli altri immobili diversi dalle tipologie sopra richiamate**

- **aliquota zero**

4) di stabilire che la richiesta di agevolazione ISEE e la detrazione concessa ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3, devono essere presentate entro e non oltre il 16/12/2019 su appositi moduli messi a disposizione dall'ente;

5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

Indi il Consiglio Comunale

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.10	Votanti n.10
Favorevoli	n.07	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.03 (Manuel Borgioli, Brenda Viviani, Claudio Ometto)	

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 38

Delibera N. 4

Oggetto: RICONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2019.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 21.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 21.03.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Capraia e Limite

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 29/03/2019

OGGETTO:

RICONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Roberta GIGONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).